

DELIBERAZIONE 15 GIUGNO 2021

248/2021/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 140198934**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1162^a riunione del 15 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Guarini Erminio (di seguito: reclamante o Guarini) ha presentato all’Autorità un reclamo, il 5 luglio 2017 (prot. Autorità 22989 del 6 luglio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, indicata nel preventivo identificato con codice di rintracciabilità 140198934;
2. in data 21 luglio 2017 (prot. 24631), l’Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 25 luglio 2017 (prot. Autorità 25123 del 26 luglio 2017), il reclamante ha trasmesso l’integrazione richiesta;
4. con nota del 27 luglio 2017 (prot. 25231), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota dell’11 agosto 2017 (prot. Autorità 26979 dell’11 agosto 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. in data 20 maggio 2021 (prot. 21932), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
7. in data 28 maggio 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 20 maggio 2021, mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 22868 del 28 maggio 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 22874 del 28 maggio 2021) corredata di detti allegati;
8. in data 4 giugno 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come “...la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;
 - b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
 - c) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “soluzione tecnica minima”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA ed in virtù dei criteri

- indicati dall'articolo 7, comma 3, lettera b) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
- i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- f) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

10. In data 17 gennaio 2017, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione nominale di 60 kW, da realizzare in località "C. Federici", nel Comune di Cancellara (PZ);
11. in data 6 marzo 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 140198934, indicando che l'impianto "*...allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 400V tramite costruzione di cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente denominata Vaglio DP5037001 alimentata dalla CP Potenza Est derivata tra i nodi DP502002371 e DP001380470, nel sito individuato dal produttore.*
- Tale soluzione prevede, come da planimetria allegata:*
- *Costruzione di circa 4000 metri di linea MT in cavo aereo elicord da 35 mmq;*
 - *Costruzione di circa 30 metri di linea MT in cavo interrato Al 185mmq;*

- *Costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT, in cabina Box unificata Enel fornita dal produttore;*
 - *Costruzione linea BT interrata di circa 30 metri con cavo 3X150+95C;*
 - *Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;*
 - *Posa n°1 armadio stradale;*
 - *Costruzione presa con cavo AL 3x95+35c;*
 - *Posa GDM di scambio e produzione...”;*
12. in data 11 maggio 2017 - prima dell'accettazione del suddetto preventivo - il reclamante ha chiesto al gestore una modifica dello stesso (ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del TICA), indicando nella richiesta che “...*Il preventivo ricevuto è irrealizzabile a causa: dell'attraversamento di numerose proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici, della tempistica estremamente lunga e di un cavidotto di lunghezza 4 km circa...*”;
13. in data 24 maggio 2017, il gestore ha comunicato al reclamante l'impossibilità di accogliere la richiesta di modifica, in quanto “...*da analisi tecnica nuovamente effettuata a seguito della suddetta richiesta di modifica, si conferma la saturazione della rete elettrica nel contesto in cui è ubicata la pratica in oggetto. Pertanto la soluzione tecnica comunicata con nostro precedente preventivo P20170306140198934786028 con connessione alla linea Vaglio DP5037001 alimentata da CP Potenza Est derivata tra i nodi DP502002371 e DP0013800470 con costruzione di circa 4000 metri di linea MT con la relativa cabina MT/BT, continua ad essere il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione del Suo impianto...*”: nella medesima nota e-distribuzione ha, altresì, comunicato l'annullamento della pratica in questione non avendo ricevuto l'accettazione del preventivo nel termine previsto;
14. in data 5 giugno 2017, Guarini ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina, in relazione alla STMG contenuta nel suddetto preventivo;
15. in data 4 luglio 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Guarini ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

16. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore nel preventivo del 24 marzo 2017, non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto “...*la realizzazione di un elettrodotto di circa 4.000 (quattromila) metri rappresenta un'opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d'acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura*

- amministravo-burocratica. Tutto ciò si traduce, con tutta evidenza, in una sostanziale irrealizzabilità della STMG de qua ...”;*
17. per Guarini, poi, poiché nella comunicazione di diniego alla richiesta di modifica si legge che “...*la STMG contenuta nel preventivo «continua ad essere il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione» dell’impianto de quo, non si comprende la ratio della successiva affermazione del gestore secondo cui «resta la facoltà del richiedente di poter presentare una nuova domanda di connessione». In altri termini, ci si chiede quali vantaggi avrebbe potuto comportare l’inoltro di una nuova domanda di connessione, considerando che – a detta di ED – al 25 maggio 2017 la STMG di cui al preventivo continuava a rappresentare ancora la soluzione al c.d. minimo tecnico...”;*
 18. per Guarini, poi, il gestore “...*non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 4.000 (quattromila) metri dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua. L’apporto di una motivazione...rappresenta un quid indispensabile fondato sulla circostanza per cui la saturazione delle reti elettriche di distribuzione è risultata essere un fenomeno illegittimo, frutto di una mala gestione colposamente ascrivibile al gestore...”;*
 19. il reclamante lamenta, altresì, l’illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo *de quo*, la quale “...*essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l’iter autorizzativo ed, in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”;*
 20. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
 - a) ai sensi dell’articolo 22 della Legge 241/1990 e s.m.i. “...*di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 4.000 (quattromila) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, per l’effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo...”;*
 - b) nel caso in cui “...*in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridotto raggio di 4.000 (quattromila) metri dal sito individuato per l’impianto e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG de qua, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze ...”;*
 - c) per quanto sopra richiesto “...*di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dall’08/03/2017...”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

21. Il gestore afferma, in primo luogo, che la soluzione tecnica proposta nel preventivo del 6 marzo 2017 – anche al momento della richiesta di modifica dello stesso - rappresentava il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione dell'impianto *de quo*, stante “...*la saturazione della rete elettrica nel contesto in cui è ubicata la pratica in oggetto...*”;
22. con riferimento, poi, alla lamentata irrealizzabilità dell'impianto di rete, e-distribuzione dichiara che la soluzione tecnica proposta “... *è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà particolari. Oltretutto, con riferimento al caso di specie, vi segnaliamo che non avendo provveduto all'accettazione del preventivo, non è stato mai presentato alcun iter autorizzativo, talché alcun fondamento assurgono le vostre affermazioni...*”;
23. in relazione al rilievo che non vengono fornite informazioni sullo stato della rete – e-distribuzione dichiara di rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 4 e 39 del TICA;
24. con riferimento, poi, alle lamentate illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore evidenzia che “...*come facilmente desumibile dalla titolazione dei documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso o lo acquisisca per permettere al Gestore di realizzare e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area...*”;
25. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione pretesa “...*non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento, in quanto tale richiesta necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti...*”, non potendosi imporre al gestore di rete “...*un'attività istruttoria (di ricerca e selezione dei dati) anche alla luce della complessità e della numerosità dei dati richiesti...*”;
26. il gestore ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta, chiedendo il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

27. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 6 marzo 2017, la quale non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata, ad avviso di Guarini, sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
28. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha chiesto al gestore una verifica sulla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione emesso il 6 marzo 2017 -

- delle linee elettriche in media tensione più vicine al sito indicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione *de quo*, utilizzando la situazione della rete presente alla data di elaborazione del preventivo 140198934 (inviato al reclamante il 6 marzo 2017), eliminando la potenza relativa alle pratiche di connessione eventualmente annullate o annullabili in applicazione del TICA;
29. al riguardo, con la citata nota prot. E-DIS-28/05/2021-0454492 (prot. Autorità 22868 del 28 maggio 2021), e-distribuzione ha chiarito che “...L'analisi svolta sulle suddette linee MT e relative Cabine Primarie (CP) ha evidenziato la seguente situazione.
- 1. Le linee MT “Irene” e “Cancellara”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP “Avigliano” non erano disponibili per la connessione a causa del superamento della portata massima ammessa dell'alimentatore della “SM Pietragalla” al quale le due suddette linee si attestano; inoltre la linea “Irene” non era disponibile anche a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute e della portata ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell'epoca.*
- 2. La linea MT “Meriani”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP “Avigliano” non era disponibile per la connessione a causa della violazione della portata massima ammissibile. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell'epoca.*
- 3. Le linee MT “S. Antonio”, e “Vaglio CP”, uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP “Tricarico”, non risultavano disponibili alla connessione a causa del superamento della portata massima ammessa dell'alimentatore dello “SM Tolve”, sul quale si attestano le suddette linee ed inoltre, sempre per le linee in questione, erano presenti anche delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell'epoca.*
- 4. La linea MT “Satnord”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP “Potenza Est” non risultava disponibile alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente e assolute ammesse. Si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di marzo 2017 con la situazione di rete dell'epoca.*
- Si precisa che tutte le pratiche annullate sono già state escluse dai calcoli effettuati e che sulle Cabine primarie e linee MT sopra elencate non risultano pratiche annullabili a seguito delle verifiche già segnalate per altre fattispecie similari a quella oggetto del presente reclamo...”;*
30. con la citata PEC del 28 maggio 2021 (prot. Autorità 22874 del 28 maggio 2021), e-distribuzione ha inviato i report che documentano gli esiti delle suddette verifiche;
31. pertanto, sulla base delle informazioni acquisite (e della relativa documentazione) agli atti, risulta confermata l'indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione

- del 6 marzo 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
32. ciò posto, in relazione, poi, alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica (allegata al preventivo) - e relativa in particolare “...*all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...*” - si fa presente in generale che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
 - le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
 33. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l’acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del TICA;
 34. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all’indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono emersi ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
 35. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l’accesso, ai sensi dell’articolo 22 della legge 241/90, alla documentazione comprovante l’effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell’Autorità;
 36. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
 37. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 140198934;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini